



# COMUNE DI SANTA GIUSTA

*Provincia di Oristano*

Servizio Amministrativo

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

**N. 425 REG. GEN.  
N. 129 REG. SERVIZIO  
DEL 07/06/2024**

**OGGETTO: Potenziamento dell'Ufficio Polizia Locale in occasione di eventi e manifestazioni da giugno a settembre – Impegno di spesa**

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 06 del 31.05.2024 di nomina della Dott.ssa Antonella Lombardo, per l'espletamento dell'incarico di posizione organizzativa.

**Premesso che**, a decorrere dal 1 gennaio 2015, il D. Lgs. n. 126/2014 ha sancito la conclusione del processo di sperimentazione e dato l'avvio all'armonizzazione estesa a tutti gli Enti Territoriali, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011;

**Rilevato** che nel periodo giugno-settembre del corrente anno è previsto lo svolgimento di diversi eventi e manifestazioni che richiedono la presenza degli istruttori di vigilanza per l'espletamento dei connessi servizi di polizia stradale e di vigilanza generica per garantire i servizi necessari di regolazione del traffico veicolare e di presidio dei punti sensibili;

**Considerato** che al momento sono programmabili le esigenze per le seguenti manifestazioni che necessitano, per vari motivi, del potenziamento del personale in servizio nell'Ufficio Polizia Locale:

- Sabato 8 giugno: processione Sacro Cuore
- Lunedì 24 giugno: processione e messa in onore di San Giovanni Battista;
- domenica 30 giugno: ciclopedalata organizzata dalla sezione AVIS di Santa Giusta;
- sabato 24 e domenica 25 agosto (venerdì, sabato e domenica): manifestazione de "Is Fassois";
- domenica 22 settembre: processione Santa Severa
- lunedì 23 settembre: processione San Pio

**Posto** che per tale ragione l'Amministrazione comunale intende provvedere (ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004) all'assunzione a tempo determinato di Istruttori di Vigilanza provenienti da altri Enti (appartenenti a varie categorie economiche) in supporto al personale già in servizio presso questo Ente;

**Richiamata** la deliberazione GC n. 63 del 06/06/2024 con oggetto "Direttive per il potenziamento dell'Ufficio Polizia Locale in occasione di eventi e manifestazioni da giugno a settembre";

**Dato atto** che nel corso dei prossimi mesi potrebbero sorgere ulteriori esigenze per manifestazioni/eventi che al momento non sono stati previsti per i quali verrà assunto un nuovo impegno di spesa;

**Richiamato** l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, rubricato "Utilizzo di contratti di lavoro flessibile", che vincola le assunzioni flessibili ad "esigenze temporanee ed eccezionali" e dispone

che le amministrazioni pubbliche possano avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

**Visto** l'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004, che dispone: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;

**Posto che:**

- ferma la regola di carattere generale per cui *"Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato"*, il resto della dizione normativa dell'art. 36 mira a sopperire le carenze di personale "a carattere temporaneo ed eccezionale", rendendo possibile garantire, soprattutto nei Comuni di piccole dimensioni, la continuità dell'attività istituzionale;

- l'istituto di cui all'art. 1, comma 557 è, certamente, ascrivibile a lavoro a tempo determinato; è strumento che consente di mettere a disposizione del Comune, con immediatezza, l'esperienza e professionalità che il dipendente che presta attività lavorativa a tempo indeterminato pieno presso altro ente locale ha maturato nel tempo;

- l'istituto contemplato dall'art. 1, comma 557 si configura, pertanto, come normativa speciale che, peraltro, nel suo ristretto ambito di applicazione, introduce una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una Pubblica Amministrazione, espresso dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii.;

- inoltre, per le motivazioni suesposte non è opportuno né economico il ricorso alla selezione di personale a tempo determinato;

**Visto** l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, modificato dall'art. 4, comma 102, della L. 12.11.2011, n. 183, dall'art. 11, comma 4-bis e 4-quater del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, dall'art. 3, comma 9, lettera b), del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, da ultimo modificato con D.L. n. 8/2017, che dispone:

*"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle*

*funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009";*

**Preso atto che:**

- le forme contrattuali flessibili di impiego del personale, di cui all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, comprendono: i contratti di lavoro a tempo determinato, i contratti di formazione e lavoro, gli altri rapporti formativi, i contratti di somministrazione di lavoro, il lavoro accessorio;
- la forma di lavoro aggiuntivo fuori orario a favore di Ente diverso da quello di appartenenza, prevista dall'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, come detto, può essere assimilata al contratto di lavoro a tempo determinato;
- trattandosi di contratti di lavoro a tempo determinato, la stipula del relativo contratto è di competenza del Responsabile del Servizio Amministrativo e Polizia Locale;
- trattandosi di affidamento di incarico a personale dipendente da altro Ente, lo stesso deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio dell'Ente datore di lavoro, in base a quanto previsto in generale per i pubblici dipendenti dall'art. 33, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche;

**Visto** il prospetto contabile redatto dal Servizio Finanziario allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**Preso atto che**, come da certificazione della Responsabile del Servizio Finanziario, la spesa complessiva per le manifestazioni programmate da giugno a settembre è pari a **€ 1.037,15** e risulta rispettosa dei seguenti limiti:

- contenimento della spesa per lavoro flessibile di cui alla norma vigente;
- contenimento della spesa del personale calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

**Visti:**

- il Titolo primo del D.Lgs. n. 118/2011 ed i relativi provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 267/2000 per quanto con esso compatibili;
- il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42/2009”, il quale introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti Locali;
- il principio contabile n. 16 che prevede la c.d. “competenza finanziaria potenziata”, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge, con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ma che costituiscono una deroga a tale regola gli accertamenti e gli impegni riguardanti i servizi per conto terzi e le partite di giro che sono registrati e imputati all’esercizio in cui l’obbligazione sorge.

**Richiamati:**

- il Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21.12.2016 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.12.2017 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 06.02.2024;  
il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la Legge di Bilancio 2024 n. 213 del 30.12.2023;
- il DUP 2024/2026 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 03 del 06.02.2024;
- la nota di aggiornamento del DUP 2024/2026, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 11.03.2024;
- il Bilancio di previsione per gli esercizi 2024/2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15.03.2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 11.04.2024 di approvazione del PEG – parte finanziaria 2024-2026;
- la delibera G.C. n. 36 del 11.04.2024, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026, nella quale sono confluiti la programmazione triennale del fabbisogno di personale dell’Ente 2024- 2026 ed il piano assunzionale 2024-26, approvati con la delibera G.C. n. 21 del 28.02.2024,
- la delibera G.C. n. 41 del 24.04.2024, immediatamente esecutiva, con oggetto: " PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024 - 2026 – SEZIONE "ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO" - PARTE RELATIVA AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE. MODIFICA N. 1",
- la delibera G.C. n. 57 del 28.05.2024, immediatamente esecutiva, con oggetto: " PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024 - 2026 – SEZIONE "ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO" - PARTE RELATIVA AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE. MODIFICA N. 2",

**Visti** gli articoli 107 e 183 del Dlgs 267/2000;

**DETERMINA**

**DI POTENZIARE** temporaneamente l’Ufficio Polizia Locale secondo le direttive impartite al Responsabile del Servizio Amministrativo e Polizia Locale dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 63 del 06/06/2024 per l’assunzione provvisoria di Istruttori di Vigilanza

provenienti da altri Enti (e appartenenti a varie categorie economiche), per l'esecuzione dei servizi di polizia stradale inerenti lo svolgimento delle manifestazioni ed eventi che si svolgeranno nel periodo giugno-settembre per i seguenti eventi:

- Sabato 8 giugno: processione Sacro Cuore
- Lunedì 24 giugno: processione e messa in onore di San Giovanni Battista;
- domenica 30 giugno: ciclopedalata organizzata dalla sezione AVIS di Santa Giusta;
- sabato 24 e domenica 25 agosto: manifestazione de "Is Fassois 2024";
- domenica 22 settembre: processione Santa Severa
- lunedì 23 settembre: processione San Pio;

**DI DARE ATTO** che:

- per gli altri eventi e circostanze non attualmente programmabili verrà assunto altro e specifico impegno di spesa;
- la stipula dei contratti con gli istruttori di vigilanza, di volta in volta impiegati in base alle esigenze determinate da ciascun evento, spetta al Responsabile del Servizio Amministrativo e Polizia Locale previa acquisizione delle autorizzazioni degli Enti di appartenenza, un contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art 1 comma 557 della Legge 311/2004;

**DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di **€ 1037,15** che farà carico ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2024/2026 - conto competenza 2024 – come di seguito dettagliato:

- € **778,05** sul capitolo 1.03.1.01.10, art. 1, missione 3, programma 1 Macroaggregato 101 denominato "Compensi vigili in prestito da altri Enti";
- € **185,18** sul capitolo 1.03.1.01.06 art. 1, missione 3, programma 1 Macroaggregato 101 denominato "Contributi previdenziali Vigili in prestito da altri Enti" - CPDEL;
- € **7,79** sul capitolo 1.03.1.01.06 art. 1, missione 3, programma 1 Macroaggregato 101 denominato "Contributi previdenziali Vigili in prestito da altri Enti" - INAIL;
- € **66,13** sul capitolo 1.03.1.07.03, art.1, missione 3, programma 1 Macroaggregato 102 denominato "IRAP Vigili in prestito da altri Enti".

**DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza.

**La Responsabile del Servizio**  
**Firmato digitalmente**  
Dr.ssa Antonella Lombardo

Copia analogica di documento amministrativo informatico firmato digitalmente (art. 23 - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82), per gli usi consentiti dalla Legge. Santa Giusta, \_\_\_\_\_

Firma